Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° Roma - Sabato, 19 agosto 1933 - Anno XI Numero 192

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1933, n. 1025.

Proroga dei termini di tempo stabiliti dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare i termini perentorii fissati dal R. decreto-legge 30 marzo 1933,

n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti i termini di tempo, stabiliti dagli articoli 2, 6, 7, 8 e 11 del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, sono prorogati di giorni venti.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1026.
Norme per la liquidazione delle pensioni al personale del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Visti i Regi decreti 27 e 28 giugno 1933, nn. 703 e 704;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I commi terzo e quarto dell'art. 3 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, sono sostituiti dal seguente:
« Il Senato del Regno e la Camera dei deputati provvedono alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità per il trattamento di quiescenza del proprio personale ».

Il presente decreto ha effetto dal 16 luglio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933 n. 1027.
Modifiche all'imposta complementare progressiva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, ed il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, riguardanti l'imposta complementare progressiva sul reddito;
Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune modificazioni alle norme vigenti per l'applicazione dell'imposta suddetta;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva, il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato, a norma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione o della revisione.

Tuttavia, quando alla data in cui la dichiarazione o la denuncia per la revisione in aumento od in diminuzione debbono essere presentate, ovvero alla data in cui vengono eseguiti l'accertamento o la revisione di ufficio, siano intervenute cause di variazioni del reddito complessivo, già riconosciute agli effetti dell'applicazione delle imposte reali, o comunque certe e dimostrate, la valutazione del reddito complessivo medesimo deve eseguirsi tenendo conto anche dei nuovi elementi.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche per quanto riguarda l'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1934, è ammessa, a favore della finanza e del contribuente, la revisione dei redditi quando sia trascorso almeno un biennio dal precedente accertamento, salvo il disposto dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, che riguarda le variazioni in diminuzione dei redditi mobiliari della categoria C. 2.

Dal 1° gennaio 1936 i redditi soggetti alla imposta complementare saranno accertati annualmente.

Art. 3.

All'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, è sostituito il seguente:
« Le variazioni e trasformazioni dei redditi non danno luogo a sgravi d'imposta e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione dopo un biennio dal precedente accertamento, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
« È ammesso tuttavia il rimborso proporzionale dell'imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, quando il reddito complessivo venga a ridursi:
a) per cessazione del reddito di lavoro;
b) per la morte di uno dei componenti la famiglia;
c) per perdita o per distruzione, o per sopravvenuta infruttuosità totale e permanente di taluno dei cespiti produttori del reddito.

« Per la determinazione della quota da rimborsare deve tenersi conto della misura d'imposta risultante a carico della famiglia, a causa della variazione che viene a verificarsi nel reddito e nel numero dei componenti la famiglia stessa.

« In caso di morte del contribuente gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta rimasta insoluta, ma possono chiedere la cancellazione dal ruolo del contribuente con decorrenza dal giorno della morte.

« La Finanza può, con la stessa decorrenza, anche quando manchi la domanda di cancellazione di cui al comma precedente, da parte degli eredi, rettificare il reddito di questi ultimi, limitatamente alle variazioni nella sua consistenza derivate dalla successione, ed indipendentemente dal decorso del biennio per la eventuale normale revisione a favore della Finanza o degli eredi.

« L'azione della Finanza per la straordinaria revisione prevista dal comma precedente si prescrive entro il 31 dicembre dell'anno in cui può essere eseguita la revisione normale per il decorso del biennio ».

Art. 4.

Dal reddito complessivo del contribuente, al netto delle passività previste dagli articoli 8 e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, è ammessa la detrazione di un ventesimo del reddito stesso per ciascun componente la famiglia, esclusi dal novero il contribuente ed il coniuge.

La somma detratta, a questo titolo, non potrà eccedere lire tremila per ogni persona a carico.

A tale effetto sono considerati persone di famiglia, in quanto risultino realmente a carico del contribuente:

a) i figli legittimi, quando non si mantengano con redditi propri dei quali il genitore non abbia l'usufrutto legale ai sensi dell'art. 229 del Codice civile, ed in quanto siano minorenni non emancipati, o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore a 25 anni se tuttora dediti agli studi od al tirocinio gratuito di un mestiere, professione, commercio e simili;

b) i figli riconosciuti o adottivi che non si mantengano con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna, o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore a 25 anni se tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito;

c) i figli naturali, i trovatelli, i figliastri viventi a carico del coniuge, in quanto convivano con il contribuente e siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro;

d) i genitori e suoceri di età non inferiore ad anni 60 e la madre e suocera vedova, in quanto convivano con il contribuente e siano a carico del contribuente stesso o del coniuge;

e) in genere tutte le persone le quali, essendo unite dai vincoli di parentela o di affinità col contribuente, abbiano diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitino il diritto medesimo.

Nei casi previsti dalle lettere *d*) ed *e*), qualora più contribuenti concorrano pel mantenimento della stessa persona, la detrazione del ventesimo spetta a ciascuno sul proprio reddito complessivo netto per la quota proporzionale al peso da ciascuno sopportato o, in mancanza di dimostrazione, in quote eguali.

Il coniuge separato può portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo di un ventesimo per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualità a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo.

Tale annualità sarà valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge, che avrà a sua volta diritto alla detrazione dei ventesimi per i figli a carico.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 70. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1028.
1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 luglio 1933-XI, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

In relazione a necessità di recente manifestatesi in taluni servizi, sono da autorizzare, negli stati di previsione dei seguenti Ministeri, le assegnazioni rispettivamente indicate, per l'ammontare complessivo di L. 82.000:

a) Ministero delle finanze:

L. 50.000 per compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

L. 20.000 per contributo all'Istituto internazionale del risparmio.

b) Ministero della marina:

L. 12.000 per spese casuali.

Alle indicate assegnazioni viene provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-1934 sono disponibili L. 40.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 82.000 da

inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 126 - Compensi ad estranei per incarichi e studi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 414 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio	»	20.000
Ministero della marina:		
Cap. n. 17 - Spese casuali	»	12.000
Totale	L.	82.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 83. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1029.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 luglio 1933-XI, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

Per la concessione di sovvenzioni in favore di mutilati ed invalidi di guerra rendesi necessario autorizzare, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio finanziario, un'assegnazione straordinaria di L. 260.000.

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1933-1934 sono disponibili L. 39.918.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 240, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 260.000 da inscrivere alla competenza del capitolo aggiunto n. 387: « Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1030.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Annunziata, in Arzano.

N. 1030. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 2 gennaio 1933 del Cardinale Arcivescovo di Napoli, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Annunziata, in Arzano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1031.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli Addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani.

N. 1031. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli Addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1933.

Segni caratteristici dei fogli di ricevute per i certificati nominativi dei consolidati 3 %, 3,50 % (1902) e 4,50 %; e dei nuovi certificati di usufrutto dei consolidati 3 %, 3,50 % (1902), 3,50 % (1906), 5 % e 5 % Littorio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1740, recante modifiche alle norme per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative dei consolidati 3 %, 3,50 % (1902) e

4.50 %, e sulle rendite nominative vincolate d'usufrutto dei consolidati 3 %, 3.50 % (1902), 3.50 % (1906), 5 % e 5 % (Littorio);

Determina:

Art. 1.

I fogli di ricevute per la riscossione degli interessi, da unire ai certificati nominativi in circolazione dei consolidati 3 %, 3.50 % (1902) e 4.50 %, a norma del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1740, sono stampati su carta filigranata bianca.

La filigrana è formata da molteplici corone Reali, separate da cinque linee ondulate, e intramezzate da motivi sovrapposti di intreccio ondulato e a romboidi.

I detti fogli contengono:

per il cons. 3 %, 32 ricevute con scadenze semestrali 1° aprile e 1° ottobre, a partire dalla scadenza 1° ottobre 1933 fino a quella 1° aprile 1949;

per i cons. 3.50 % (1902) e 4.50 %, 52 ricevute, con scadenze trimestrali 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, a partire dalla scadenza 1° luglio 1933, fino a quella 1° aprile 1946.

Le ricevute, racchiuse ciascuna in una cornice a motivi simmetrici, recano, nell'angolo inferiore destro, il numero progressivo, e contengono le indicazioni del consolidato al quale il titolo appartiene, del numero d'iscrizione della rendita, della scadenza e dell'importo della rata semestrale o trimestrale. Recano inoltre, nel centro, la leggenda « Il Ricevente », sovrapposta a uno spazio destinato alla quietanza, e, lungo il lato inferiore, la leggenda: « La presente quietanza deve essere staccata dall'Ufficio pagatore ».

Ogni tagliando porta, nell'angolo inferiore sinistro, uno spazio bianco sul quale è impresso un bollo a secco recante, a rilievo, lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia ».

Nel lato di congiunzione col titolo, il foglio di ricevute ha un tallone sul quale è indicato il consolidato al quale il titolo appartiene, il numero d'iscrizione del titolo stesso e la scadenza della prima e dell'ultima delle ricevute contenute nel foglio.

Nel rovescio del foglio è stampata, in corrispondenza ad ogni singola ricevuta, una cornice a motivi simmetrici.

Il fondo del prospetto delle ricevute è stampato:

per il cons. 3 %, in colore giallo cromo, e, per i cons. 3.50 % (1902) e 4.50 %, a millerighe di colore turchino. Le cornici e le leggende del prospetto e le cornici del rovescio sono in colore bruno rosso per i cons. 3 % e 4.50 % e in bleu di Prussia per il cons. 3.50 % (1902).

Art. 2.

I certificati di usufrutto da emettersi in applicazione del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740, stampati su carta filigranata bianca, comprendono il corpo del titolo e un foglio di 20 tagliandi per i consolidati 3 %, 3.50 % (1906) 5 % e 5 % Littorio, e di 40 tagliandi per il consolidato 3.50 % (1902).

Saranno rilasciati due distinti tipi di certificati di usufrutto, per le rendite pagabili *senza* obbligo di deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, e per quel le pagabili *contro* deposito di tale certificato.

La filigrana della carta è formata:

per i due tipi di certificati di usufrutto dei consolidati 3 %, 3.50 % (1902) e 3.50 % (1906), da molteplici corone Reali separate da cinque linee ondulate e intramezzate da motivi sovrapposti di intreccio ondulato e a romboidi;

per i due tipi di certificati di usufrutto del cons. 5 %, da una cornice rettangolare a greca che racchiude la leggenda « Debito Pubblico » in corrispondenza del corpo del titolo, e da linee rette intrecciate e sovrapposte separate da quattro linee ondulate, in corrispondenza del foglio cedole;

per i due tipi di certificati di usufrutto del cons. 5 % Littorio, da motivi simmetrici ondulati, formanti, per tutta la estensione del foglio, degli spazi alternati. Gli spazi maggiori racchiudono un Fascio Littorio, e i minori la lettera A in stampatello e il numero romano V, divisi da una linea orizzontale.

Per tutti i certificati di usufrutto di cui sopra, il prospetto del corpo del titolo è racchiuso in una cornice rettangolare a motivi ornamentali, posta su un fondo a millerighe.

Al centro del lato superiore della cornice è impresso, in uno spazio circolare, lo stemma dello Stato. Il prospetto reca in alto, al centro, in un medaglione ovale, la effigie di S. M. Vittorio Emanuele III. Ai lati del medaglione due spazi circolari in bianco sono destinati alla impressione del bollo demaniale e di un bollo a secco recante a rilievo lo stemma dello Stato e la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia ».

Il prospetto comprende, inoltre, gli spazi per la indicazione del numero d'iscrizione e dell'ammontare della rendita, le leggende a stampa « Debito Pubblico del Regno d'Italia »; « Certificato d'usufrutto »; e altre leggende relative alla categoria del consolidato, alla legge di emissione, alla intestazione della rendita, per la proprietà e per l'usufrutto, alle scadenze e alle modalità del pagamento delle rate di interessi. Reca infine la data di emissione e le firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo divisione e del rappresentante della Corte dei conti.

Sul rovescio del corpo del titolo è impressa una cornice a motivi tipografici, al centro della quale è stampata, rispettivamente per ciascuno dei due tipi di certificati di cui sopra, la leggenda « Il pagamento delle rate d'interessi si eseguirà *senza o contro* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

I fogli di ricevute, facenti parte integrante del titolo, annessi ai certificati da emettersi per rinnovazione, comprendono:

per il cons. 3 %, 20 ricevute, con scadenze semestrali 1° aprile e 1° ottobre, a partire dalla scadenza 1° aprile 1934 fino a quella 1° ottobre 1943;

per i consolidati 3.50 % (1906), 5 % e 5 % Littorio, 20 ricevute con scadenze semestrali 1° gennaio e 1° luglio, a partire dalla scadenza 1° gennaio 1934 fino a quella 1° luglio 1943;

per il consolidato 3.50 % (1902), 40 ricevute con scadenze trimestrali 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, a partire dalla scadenza 1° ottobre 1933 fino a quella 1° luglio 1943.

I fogli di ricevute hanno, nell'insieme e per ogni singola ricevuta, caratteristiche analoghe a quelle dei fogli di ricevute di cui all'art. 1 del presente decreto, con le sole varianti che il rovescio del foglio è in bianco, che il bollo a secco di ogni singola ricevuta reca a rilievo, oltre lo stemma dello Stato, la leggenda « Regno d'Italia » - « Debito Pubblico », e che sui certificati di usufrutto le cui rate d'interessi sono pagabili contro presentazione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, questa condizione di pagamento è fatta risultare, su ciascuna ricevuta, da apposita avvertenza a stampa.

Il fondo del prospetto del corpo del titolo e del prospetto delle ricevute è stampato:

per il cons. 3 %, in colore giallo cromo;

per i cons. 3.50 % (1902) e 3.50 % (1906), in colore turchino;

per il cons. 5 %, in colore verde chiaro;
e per il cons. 5 % Littorio, in colore verde americano.
Le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio del corpo del titolo e del prospetto delle ricevute sono impresse:
per il cons. 3 %, in colore bruno-rosso;
per i cons. 3.50 % (1902) e 5 % Littorio, in colore bleu di Prussia;
per il cons. 3.50 % (1906), in colore bruno cupo;
e per il cons. 5 %, in colore verde americano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5452)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 86 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Santo, figlio del fu Santo e della fu Giovanna Petech, nato a Gimino il 18 ottobre 1868 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zohil fu Francesco e di Marianna Damianich, nata a Gimino il 20 marzo 1871, ed al figlio Giusto, nato a Gimino il 16 luglio 1896, e alla nuora Eufemia Petech di Pasquale Matteo e di Giuseppina Zohil, moglie di Giusto Zohil, nata a Gimino il 12 novembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2652)

N. 94 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Marianna Mattica, nato a Gimino il 2 aprile 1870 e abitante a Gimino, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Drusetich fu Simone e fu Maria Salamon, nata a Gallignana il 7 agosto 1875, ed ai figli nati a Gimino: Mattea, il 27 febbraio 1904; Antonio, il 18 marzo 1906; Rosa, il 18 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2653)

N. 98 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zvitch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Sugar, nato a S. Giovanni d'Arsa (Gimino) il 13 novembre 1852 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Fosca Sugar, nati a Gimino: Simone, il 26 febbraio 1901 e Giovanni, il 25 ottobre 1877; alla nuora Maria Roinich fu Martino e fu Giovanna Sugar, nata a Gimino il 5 marzo 1890, moglie di Giovanni Zvitch; ai nipoti figli di Giovanni Zvitch e di Maria Roinich, nati a Gimino: Lucia, il 19 ottobre 1910; Mattea, il 26 aprile 1914; Nicolò, il 19 febbraio 1915; Giuseppe, il 13 marzo 1921, nonchè al nipote Marco, figlio di Giovanni Zvitch e della fu Lucia Benich, nato a Gimino il 25 aprile 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2654)

N. 95 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Zohil » e « Bencich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zohil Fosca ved. di Francesco, figlia del fu Matteo Bencich e della fu Maria Seez, nata a Gimino il 2 luglio 1890 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi » e « Benci » (Zocchi ved. Fosca nata Benci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Zocchi anche ai figli nati a Gimino: Matteo, il 1° dicembre 1908; Giuseppe, il 7 aprile 1913; Maria, l'8 settembre 1910; Giovanni, il 20 febbraio 1915 e alla suocera Marianna ved. Zohil, figlia del fu Giovanni Mattica e della fu Fosca Tancovich, nata a Gimino il 26 luglio 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2655)

N. 89 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Maria Damianich, nato a Gimino il 5 gennaio 1863 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Cristina Petech, nati a Gimino: Francesco, il 22 maggio 1901 e Matteo, il 17 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2656)

N. 91-Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Reglia, nato a Gimino il 20 marzo 1865 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe della defunta moglie Fosca Galante, nato a Gimino il 2 settembre 1902 alla nuora Maria Rovis, di Matteo e di Maria Maretich, moglie di Giuseppe Zohil, nata a Gimino, il 30 ottobre 1904, ed ai nipoti, figli di Giuseppe Zohil e di Maria Rovis, nati a Gimino: Giovanni, il 29 gennaio 1923; Giuseppe, il 13 aprile 1924; Lidia, il 1° febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2557)

N. 94-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Giovanni, figlio di Antonio e di Francesca Drusetich, nato a Gimino il 15 ottobre 1898 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Saina di Antonio e fu Fosca Jugovaz, nata a Lindaro il 4 ottobre 1900, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 21 dicembre 1921; Anna, l'11 marzo 1923; Carlo, il 23 gennaio 1924; Giuseppina, il 24 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2658)

N. 93 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Crisanaz, nato a Gimino il 16 agosto 1896 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Maria Subiotto di Francesco e di Maria Petech, ved. di Abramo Zohil, nata a Gimino il 14 giugno 1888, ed ai nipoti figli del fu Abramo Zohil e di Maria Subiotto, nata a Gimino: Maria, il 26 settembre 1912; Stefania, il 19 dicembre 1913; Daniele, il 9 gennaio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2659)

N. 84 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zohil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zohil Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Maria Petch, nato a Gimino il 24 dicembre 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Schlibern illeg. di Marianna Schlibern, nata a Lubiana (Jugoslavia) il 1° agosto 1884, ed ai figli nati a Gimino: Francesco, il 15 novembre 1904; Alberto, il 15 marzo 1906; Luca-Leopoldo, il 18 ottobre 1908; Maria, il 23 ottobre 1911; Anna, il 26 luglio 1914; Giuditta, il 15 dicembre 1915; Paola, il 7 gennaio 1919; Antonio, il 1° gennaio 1921; Giovanna, il 1° luglio 1923; Giovanni-Giuseppe, il 22 febbraio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2660)

N. 97 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Michele, figlio del fu Francesco e della fu Maria Iuran, nato a Gimino il 4 gennaio 1883 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai nipoti, figli del fu

Antonio Zvitich e della fu Anna Francovich, nati a Gimino: Giacomo, il 2 luglio 1907; Anna, l'8 gennaio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2661)

N. 98-2 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Michele figlio di Nicolò e della fu Fosca Sugar, nato a Gimino il 27 settembre 1890 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Samnich fu Giovanni e fu Fosca Draguset, nata a Barbara il 12 maggio 1901 ed ai figli nati a Gimino: Eufemia, il 26 aprile 1922, Paolo, il 1° maggio 1924, e Anna, il 23 luglio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4. e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2662)

N. 98-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Giacomo figlio di Nicolò e della fu Fosca Sugar, nato a Gimino il 3 aprile 1879 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giustina Vitassovich fu Giovanni e fu Maria Cuchtich, nata a Filippano il 25 gennaio 1876, ed ai figli nati a Gimino: Filippo, il 19 luglio 1905, Maddalena, il 17 luglio 1909, e Giovanna, il 23 giugno 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4. e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2663)

N. 101 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Michele figlio di fu Biagio e della fu Antonia Sugar, nato a Gimino il 18 ottobre 1870 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Bertetich fu Antonio e di Francesca Milotich, nata a Gallignana il 5 aprile 1875 ed ai figli nati a Gimino: Caterina, il 22 settembre 1902, Fosca, il 27 maggio 1904, Matteo, il 23 marzo 1907, Biagio, il 20 febbraio 1909, Mattea, il 25 febbraio 1911, Lucia, il 13 febbraio 1913, Marianna, il 24 marzo 1915 ed Eufemia, il 7 settembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4. e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2664)

N. 99 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zvitich Lucia ved. di Francesco figlia di fu Simone Lanza e della fu Giovanna Franciulla, nata a Gimino il 4 novembre 1882 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Gimino: Giacomo, il 25 luglio 1907, e Giovanni, il 24 dicembre 1915, e alla nuora Oliva Medancich di Matteo e fu Maria Minussich, moglie di Giacomo Zvitich, nata a Gimino il 18 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2665)

N. 97-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zvitich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zvitich Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Maria Iuran, nato a Gimino il 24 agosto 1887 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Zvitich di Giuseppe e di Mattea Francovich, nata a Gimino il 3 aprile 1897, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 19 ottobre 1920, Fosca, il 30 gennaio 1924, e Rosa, il 13 febbraio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4. e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno XI

Il prefetto: LEONE.

(2666)

N. 75 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Zivich » e « Seez » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zivich Maria ved. di Matteo figlia del fu Martino Seez e della fu Lucia Suffich, nata a Gimino il 5 marzo 1870 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivis » e « Sezzi » (Sivis ved. Maria nata Sezzi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Sivis » anche ai figli nati a Gimino: Martino il 31 ottorbe 1908, Michele, il 30 marzo 1903, Andrea, il 24 novembre 1912, Anna il 22 luglio 1915 e Antonio, il 13 agosto 1890, alla nuova Maria Craizer di Giuseppe e di Caterina Ivancich, moglie di Antonio Zivich, nata a Gimino il 21 aprile 1897 e alle nipoti, figlie di Antonio Zivich e di Maria Craizer, nate a Gimino: Natalia, il 1° luglio 1921 e Maria, il 29 gennaio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2667)

N. 76 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zivich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto leggo deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivich Gaspare figlio di fu Giuseppe e della fu Giovanna Bencich, nato a Gimino il 9 ottobre 1864 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Antonia Climan, nati a Gimino: Giovanni, il 29 agosto 1898, Maria il 13 marzo 1905, Liberato, il 27 aprile 1912 e Matteo, il 10 febbraio 1893, alla nuora Maria Sgomba di Giovanni e di Fosca Hrelia, moglie di Matteo Zivich, nata a Gimino il 13 settembre 1903, e dai nipoti figli di Matteo Zivich e di Maria Sgomba, nati a Gimino: Casimiro, l'8 novembre 1923, Anna, il 2 luglio 1925 e Caterina, il 23 gennaio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2668)

N. 77-1 Z.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zivich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivich Giuseppe figlio di Giovanni e della fu Maria Russich, nato a Gimino il 14 gennaio 1895 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Rudan di Antonio e di Giovanna Rudan, nata a Gimino il 16 giugno 1902, ed al figlio Mario, nato a Pola il 30 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2669)

N. 77 Z.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zivich » è origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivich Giovanni figlio di fu Antonio e della fu Mattea Maxa, nato a Gimino il 22 novembre 1852 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie II Mattea Gherghich fu Gaspare e fu Lucia Caraman, nata a Gimino il 20 gennaio 1864, ed ai figli nati a Gimino: Lucia, il 22 agosto 1901, Gregorio, il 4 marzo 1903, Maria, il 15 febbraio 1900, e Antonio, il 28 marzo 1898, alla nuora Maria Paus di Pasquale e di Margherita Zambich, moglie di Antonio Zivich, nata a Gimino il 6 aprile 1898, al nipote Casimiro, figlio di Antonio Zivich e di Maria Paus, nato a Gimino il 22 novembre 1923 e al nipote Marco, illeg. di Maria Zivich, nato a Gimino il 7 aprile 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2670)

N. 80 Z.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivolich Giovanni figlio di fu Antonio e della fu Fosca Rudan, nata a Gimino, il 2 giugno 1859 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio della defunta moglie Maria Bencich, nato a Gimino il 28 ottobre 1883, alla nuora Maria Trost fu Matteo e di Fosca Zivolich, nata a Sanvincenti il 5 maggio 1890, e ai nipoti, figli di Antonio Zivolich e di Maria Trost, nati a Gimino: Antonio, il 12 dicembre 1907, Biagio, il 5 febbraio 1919, Fosca, il 9 feb-

braio 1911, Maria, il 2 febbraio 1913, Rosa, il 6 gennaio 1919, Anna, il 29 giugno 1921 e Giovanni, il 12 febbraio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2671)

N. 1051 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cremenich » e « Andricich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cremenich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Mario Andricich e della fu Maria Lupich nata a Neresine il 5 marzo 1870 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni » e « Andri » (Cremeni ved. Maria, nata Andri).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2678)

N. 1052 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Simeone figlio del fu Antonio e della fu Mattea Lechich nato a Neresine il 26 marzo 1861 e abitante a Neresine, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Socolich fu Andrea e fu Caterina Zorovich, nata a Neresine il 9 novembre 1872, ed ai figli nati a Neresine: Cristina, il 3 maggio 1907 e Giuseppe, il 20 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 2 marzo 1931. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rovigo - Intestazione: Schiesaro Faumenzio di Sante — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5303)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2748 — Data: 6 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Napoli — Intestazione: Melchionna Nicolangelo fu Giuseppe per cauzione quale ufficiale giudiziario. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5352)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	108786	250 —	*Ferranto* Serafina di Pietro, nubile, dom. a New York.	*Farrauto* Serafina di Pietro, nubile, dom. a New York.
»	28281	250 —	*Farranto* Pietro fu Salvatore, dom. a New York.	*Farrauto* Pietro fu Salvatore, dom. a New York.
»	124054	370 —	*D'Urso-Torrisi* Mario, Venera, Giuseppe, Vittorina, Rosario e Maria di Orazio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Acireale (Catania).	*Urso-Torrisi* Mario, Venera, Giuseppe, Vittorina, Rosario e Maria di Orazio, minori ecc. come contro.
»	421966	2.500 —	Di Porto Giuditta fu Sabato, moglie di Tagliacozzo Daniele fu *Giacomo*, dom. a Roma, vincolata.	Di Porto Giuditta fu Sabato, moglie di Tagliacozzo Daniele fu *Giacobbe*, dom. a Roma, vincolata.
»	428733	45 —	Berisso *Iolanda* fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Raffo Maria vulgo Giuditta, ved. di Berisso Andrea, dom. a Lavagna (Genova).	Berisso *Elena-Eulogia* fu Andrea, minore, ecc. come contro.
»	34519	55 —	Bornate Maddalena fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Manzini* Teresa fu Giovanni, ved. Bornate, dom. a Vercelli.	Bornate Maddalena fu Giuseppe, minore sotto la p. p. dela madre *Manzino* Teresa fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	34520	100 —	Bornate Antonia, Giovanni, *Caterina*, Maria e Maddalena fu Giuseppe, minori ecc. come la precedente; con usuf. vital. a *Manzini* Teresa fu Giovanni, ved. di Bornate Giuseppe, dom. a Vercelli.	Bornate Antonia, Giovanni, *Maria detta Caterina*, Maria ecc. come contro; con usuf. vital. a *Manzino* Teresa ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio Cons. 5 %	72277 523255	2.000 — 1.605 —	Focardi Giuseppina di *Celeste*, dom. a Piacenza; con usufrutto a Focardi *Celeste* fu *Giovanni*, dom. a Piacenza.	Focardi Guseppina di *Celestino*, dom. a Piacenza; con usuf. vital. a Focardi *Celestino* fu *Giuseppe*, dom. a Piacenza..
Cons. 5 % Littorio	7435 7436	235 — 300 —	Zanello *Maria* di Tranquillino, minore sotto la p. p della madre Boscarolo Albina fu Antonio, moglie del presunto assente Zanello Tranquillino, dom. a Caprile (Novara)	Zanello *Fride-Elsa-Maria* di Tranquillino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	515680	50 —	Guido *Luigi* fu Savatore, minore sotto la tutela di Montinaro Brizio, dom. a Calimera (Lecce).	Guido *Brizio-Luigi* fu Salvatore, minore ecc. come contro.
3.50 %	241545	1.211 —	Scevola *Eugenio*, *Enrico*, e Muzio fu Antonio, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre Carnevale Arella-Luigia di Defendente ved. Scevola, aventi diritto in parti eguali tutti eredi indivisi del fu Scevola Giovanni Battista, dom. a Gambalò (Pavia); con usufr. vital. a Carnevale Arella-Luigia di Defendente ved. di Antonio Scevola.	Scevola *Arrigo-Pio-Eugenio*, *Giovanni Battista-Filippo-Muzio-Enrico*, e Muzio fu Antonio ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	660308	87,50	Barbato Stefano, Avelina moglie di Ciro Maroldo, Davide, Michele, Giovannina, moglie di Roberto Carotenuto, Giulia moglie di Giulio Simeone, Ferdinando, Augusto ed Ercole fu Pasquale eredi indivisi del detto loro padre dom. a Napoli; con usuf. vitalizio a Cangiano *Carolina* fu Ferdinando ved. di Pasquale Barbato, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Cangiano *Maria-Carolina fu Ferdinando* ved. ecc. come contro.
»	627372	91 —	Barbato Stefano, Davide, Miche. Augusto Ferdinando, Maria moglie di De Rosa Federico, Avelina moglie di Maroldo Ciro, Giovanna ved. di Simeone Carlo; Giulia moglie di Simeone Giulio e Gilda. Fratelli e sorelle fu Pasquale, quest'ultima minore sotto la p. p. della madre Cangiano *Carolina* fu Ferdinando, ved. di Barbato Pasquale, tutti quali eredi indivisi del loro padre, dom. a Napoli; con usuf. viital. a Cangiano *Carolina* fu Ferdinando, ved. di Barbato Pasquale dom. a Resina (Npoli).	Intestata come contro, con la variante che l'ultima figlia Gilde è minore sotto la p. p. della madre Cangiano *Maria-Carolina* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Cangiano *Maria-Carolina* ecc. come contro.
»	68570	35 —	Brunet *Enrico* fu Francesco, dom. in Aime (Tarantasia).	Brunet *Maurizio-Enrico* fu Francesco, dom. in Aime (Tarantasia).
»	25268	42 —	Deputazione Provinciale di Campobasso; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a D'Andrea *Domenico*, Nicola ed *Antonio*, minore sotto la tutela di D'Andrea Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vitaliz. congiuntamente e cumulativamente a D'Andrea *Domenica*, Nicola ed *Antonia* minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	271277	20.280 —	Ranzoni *Carolina* fu Erminio, moglie di Tecco Romualdo, dom. a Torino, vincolata	Ranzoni *Maria-Francesca-Carolina*, moglie ecc. come contro vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5304)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	516954 516955	250 — 125 —	Caliendo Carmela fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Riccio Concetta, domic. a Napoli. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Riccio Concetta fu Gaetano vedova di Caliendo *Giovanni-Antonio*.	Caliendo Carmela fu *Antonio*, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Riccio Concetta fu Gaetano, vedova di Caliendo *Antonio*.
3,50 % » »	275172 548894 275171	42 — 112 — 42 —	Ravera *Emma* / Ravera *Ida* } fu Ferdinando, minori, sotto la patria potestà della madre Vigliermo-Russo Carolina, domic. ad Ivrea (Torino), vincolate di usufrutto.	Ravera *Maria-Emma* / Ravera *Enrichetta* } fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre ecc. come contro, vincolate di usufrutto.
»	548893	112 —	Ravera *Ida* fu Ferdinando, moglie di Ravera Marco, domic. a Genova; vincolata di usufrutto.	Ravera *Enrichetta* fu Ferdinando, moglie ecc., come contro; vincolata di usufrutto.
Cons. 5 %	279136	430 —	Ceo *Domenica* fu Giuseppe, moglie di Modugno Pasquale, domic. a Casamassima (Bari) vincolata.	Ceo *Maria-Domenica* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buoni Tesoro novennali 5ª serie 1932	244 245 246	Cap. 2.000 — » 100.000 — » 100.000 —	Vallarino *Vittorio* fu Giuseppe, vincolati.	Vallarino *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, vincolati.
3,50 %	653192	140 —	Conte *Matteo* fu Giovanni, domic. a Quadrelle (Avellino).	Conte *Andrea-Matteo* fu Giovanni, domiciliato come contro.
» »	372811 570472	17,50 35 —	Gazzera *Elvira* fu Giorgio, moglie di Robutti Angelo fu Vittorio, domic. in Alessandria.	Gazzera *Carolina-Elvira* fu Giorgio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 % Littorio	63114	2.000 —	Corti *Luigia Anna* fu Francesco, minore emancipata sotto la curatela del marito Schiatti Noè, domic. a Monza (Milano).	Corti *Anna-Luigia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	127142	5.560 —	Lais *Anna* fu Giovanni, moglie di Tanfani Antonio, domic. a Roma; vincolata.	Lais *Maria-Anna-Clara-Teresa-Michelina* fu Giovanni, moglie ecc. come contro; vincolata.
»	32444	150 —	Dezzotti Pietro *di Pietro*, dom. a New York.	Dezzotti Pietro-*Antonio fu Domenico*, dom. a New York.
3,50 % »	246668 436444	35 — 35 —	Mosca *Maria-Anna* / Mosca *Anna-Maria* } fu Antonio, nubile, dom. a Valdengo (Novara) nella prima rendita ed a Vigliano Biellese (Novara) nella 2ª rendita.	*Mosca-Tronzet Maria-Vittoria detta Maria-Anna o Anna-Maria*, nubile, dom. come contro.
»	3432	35 —	Marocco Anna fu Giuseppe, moglie di Rosso *Battista*, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Marocco Anna fu Giuseppe, moglie di Rosso *Giovanni Battista*, dom. come contro.
Cons. 5 %	132098	100 —	*Simeona* Antonio fu Francesco, dom. a Maranola (Alessandria).	*Simione* Antonio fu Francesco, dom. come contro.
3,50 %	780827	283,50	Martinotti Maddalena fu Luigi, moglie di Morano Edoardo, dom. a Quarti di Pontestura (Alessandria).	Martinotti *Rosa-Maria Maddalena-Balbina* detta *Maddalena* fu Luigi, moglie di Morano *Pietro-Edoardo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	213797	300 —	Morano *Colombina* fu *Edoardo*, moglie di Pollo Antonio, dom. a Quarti (Alessandria) con usufrutto a Martinotti *Maddalena* fu Luigi ved. di Morano *Edoardo* dom. come sopra.	Morano *Maria-Felicita-Colombina* fu *Pietro-Edoardo* o *Edoardo*, moglie, ecc., come contro. Con usufrutto a Martinotti *Rosa-Maria-Maddalena o Maddalena* fu Luigi, ved. di Morano *Pietro-Edoardo o Edoardo* dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	213798	300 —	Morano Clotilde fu *Edoardo*, moglie di Manzetta Carlo, dom come la precedente, e con usufrutto come la precedente.	Morano Clotilde fu *Pietro-Edoardo o Edoardo*, moglie, ecc come contro; con usufrutto come la precedente.
»	213799	300 —	Morano *Angela* fu *Edoardo*, moglie di Deregibus Enrico, dom. come la precedente, e con usufrutto come la precedente.	Morano *Maria-Ernestina-Angiolina-Ermenegilda* fu *Pietro-Edoardo* o *Edoardo*, moglie ecc. come contro e con usufrutto come la precedente.
»	213800	300 —	Morano Maria fu *Edoardo*, moglie di Coffo Evasio, dom. come la precedente e con usufrutto come la precedente.	Morano Maria-*Francesca-Berlina* fu *Pietro-Edoardo o Edoardo*, moglie, ecc. come contro e con usufrutto come la precedente.
3,50 %	63458	17,50	De Negri *Gerolamo* Arciprete fu Carlo, dom. a Gavi	De Negri Paolo-Gerolamo Arciprete fu Carlo, dom. a Gavi.
Cons. 5 %	321111	40 —	Ciocca Andrea di Giuseppe, dom. a Ponzone (Alessandria).	Ciocca Andrea di *Costantino-Giuseppe* o di *Giuseppe-Costantino*, dom. come contro.
3,50 %	429122	45,50	Merlo Luigi e Matilde fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Della Vedova *Anna-Maria* di Andrea, dom. a Tirano. (Sondrio).	Merlo Luigi e Matilde fu Luigi, minori sotto la p.p. della madre Della Vedova *Maddalena detta Anna-Maria* di Andrea, dom. a Tirano (Sondrio).
»	417027	175 —		
»	397058	14 —	Merlo Luigi e Matilde fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Della Vedova *Maria* di Andrea, dom. a Tirano (Sondrio).	
»	742225	24,50	Congregazione di Carità di S. Albano di Stura (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Bracco Petronilla fu *Giovanni*, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bracco Petronilla fu *Giacomo*, nubile.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5353)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.